

ti valutari<sup>6</sup>. Ricordiamo che fino al 1972 un esportatore che riceveva valuta a fronte delle sue esportazioni, oltre ad avere un mese di tempo prima di accreditarla nel proprio conto valutario, poteva detenerla su questo conto ed usarla per le operazioni consentite, tra cui esisteva la vendita a terzi, fino ad un limite massimo di sei mesi, dopodiché doveva obbligatoriamente cederle all'UIC (che l'acquistava sulla base del minor cambio medio giornaliero verificatosi tra il giorno di accredito nel conto e quello dell'offerta in cessione). L'esportatore che voleva speculare sui cambi aveva così sette ulteriori mesi (oltre alla dilazione iniziale di pagamento concessa) per poterlo fare. Già nel 1973 si corresse questa regolamentazione, riducendo da 1 mese a 7 giorni dopo la raccolta, il termine massimo entro cui accreditarla e contemporaneamente riducendo da 6 mesi a 1 mese la durata delle singole poste dei conti. Nel 1976 questo ultimo termine viene ridotto, prima, a 15 giorni, poi a 7 giorni; verrà poi riportato nuovamente a 15 giorni nell'ottobre 1978. L'esportatore quindi può detenere valuta e utilizzarla per un periodo molto breve. Questo significa che se vuole lucrare sui cambi deve manovrare i termini di anticipo e di ritardo molto più accuratamente di prima; e non è detto che la prassi commerciale del settore in cui opera, o la sua posizione nel settore o la posizione del settore nel mercato internazionale, glielo permettano. Inoltre, nel maggio 1976, viene introdotto l'obbligo del finanziamento bancario a fronte di dilazioni di pagamento alle esportazioni: questo finanziamento deve essere nella stessa valuta e deve avere una durata uguale a quella del credito concesso. La quota del finanziamento viene fissata al 30%, poi elevata al 50% (sempre nel corso del 1976) e poi ridotta al 25% a metà del 1977; viene infine abolita nel giugno del 1978. Naturalmente, il finanziamento deve essere rimborsato con la valuta ottenuta dall'estero. Con questi provvedimenti, presi in un periodo di estrema debolezza della lira, il 1976, si tendeva ad agire e sulle condizioni della bilancia dei pagamenti e sull'andamento dei mercati dei cambi. Da un lato, infatti, il saldo di bilancia dei pagamenti migliora se il comportamento degli esportatori è quello di diminuire le riscossioni dilazionate, come reazione ai provvedimenti. Dall'altro, il mercato dei cambi ne ricava comunque un giovamento, sia perché una quota non trascurabile delle riscossioni dilazionate viene mantenuta esterna a questo mercato, sia perché si crea una forzata offerta di valuta. Infatti, il credito concesso all'estero — che il finanziamento in valuta di per sé non estingue, ai fini della contabilizzazione in bilancia dei pagamenti — viene implicitamente finanziato dall'estero attraverso l'indebitamento del settore bancario, senza coinvolgere il mercato dei cambi. In seguito, la valuta incassata dall'esportatore viene girata al sistema bancario a rimborso del finanziamento e il sistema bancario la rigira all'estero a rimborso del debito inizialmente contratto. Il costo dell'operazione, o costo del finanziamento, viene comunque sopportato dall'esportatore; e questo costo dovrebbe scoraggiarlo a concedere dilazioni di pagamento, portando, così, al primo dei due effetti cui si accennava, cioè il miglioramento del saldo dei movimenti di capitali. Se poi l'esportatore non usa la valuta obbligatoriamente anticipatagli dal